Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 19 luglio 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto 9 ottobre 1973, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile al comune di ARGENTA (Ferrara), con la seguente motivazione:

Fedele alle sue più nobili tradizioni, particolarmente provata dalla furia della guerra, sopportava, con fierissimo e dignitoso contegno, spaventosi bombardamenti aerei e terrestri, subendo la distruzione della maggior parte del centro abitato ed offrendo alla causa della Patria e della libertà il sacrificio eroico di numerosissimi suoi figli. — 1940-1945.

(5385)

Con decreto 20 gennaio 1973, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria del maresciallo di pubblica sicurezza Vittorio MAGGIORE, con la seguente motivazione:

Comandante di una pattuglia in servizio di perlustrazione, scorto, in pieno centro, un pericoloso malvivente colpito da mandato di cattura, con pronta determinazione, lo affrontava per arrestarlo. Malgrado il latitante, con improvvisa reazione, avesse aperto il fuoco, mettendo a repentaglio l'incolumità pubblica, non esitava, con eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo, a lanciarglisi contro, nel generoso intento di immobilizzarlo e disarmarlo. Durante tale eroico tentativo, veniva ferito mortalmente, dando mirabile esempio di fulgido altruismo e di altissimo senso del dovere spinti fino all'estremo sacrificio. — Bari, 1° gennaio 1973.

(5386)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1974.

Aumento delle dotazioni organiche delle tabelle XIV, XIX e XXI del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni e della tabella XV del personale dello esercizio telefonico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con cui, fra l'altro, sono state fissate le seguenti dotazioni delle tabelle XIV, XIX e XXI del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni:

tabella XIV, posti 30.630 così ripartiti: qualifica terminale, posti 3.063, pari al dieci per cento della dotazione complessiva; qualifica intermedia, posti 13.784, pari al quarantacinque per cento della dotazione complessiva; qualifica iniziale, posti 13.783, pari al quarantacinque per cento della dotazione complessiva;

tabella XIX, posti 42.021 così ripartiti: qualifica terminale, posti 4.202, pari al dieci per cento della dotazione complessiva; qualifica intermedia, posti 25.212, pari al sessanta per cento della dotazione complessiva; qualifica iniziale, posti 12.607, pari al trenta per cento della dotazione complessiva;

tabella XXI, posti 4.223 così ripartiti: qualifica terminale, posti 422, pari al dieci per cento della dotazione complessiva; qualifica intermedia, posti 2.534, pari al sessanta per cento della dotazione complessiva; qualifica iniziale, posti 1.267, pari al trenta per cento della dotazione complessiva;

Visto l'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, con cui, fra l'altro, è stata fissata in 217 posti la dotazione della tabella XV del personale dell'esercizio telefonico, con la seguente ripartizione: qualifica terminale posti 25, qualifica intermedia posti 127, qualifica iniziale posti 65, pari, rispettivamente, all'undici e cinquanta, cinquantotto e cinquanta e trenta per cento della dotazione complessiva;

Visto l'art. 130, primo comma, dello stesso decreto presidenziale n. 1077, con cui sono fatte salve le variazioni alle piante organiche del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, derivanti dall'applicazione degli articoli 46, 49 e 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visti i decreti del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 1° aprile 1972 e 1° giugno 1972, con cui, in applicazione del citato art. 49 della legge n. 325, la dotazione organica della qualifica iniziale della tabella XIV del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazione è stata aumentata di 952 posti e portata quindi a posti 14.735, con conseguente aumento della dotazione complessiva da posti 30.630 a posti 31.582;

Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 21 aprile 1972, con cui, in applicazione del citato art. 46 della legge n. 325, le dotazioni organiche delle qualifiche intermedia ed iniziale della tabella XIX del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazione sono state portate, rispettivamente, a posti 25.409 e 12.965, con conseguente aumento della dotazione complessiva da posti 42.021 a posti 42.576;

Visto l'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, a mente del quale possono essere apportate una sola volta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, alle dotazioni organiche delle tabelle XIV, XIX e XXI dell'art. 115 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077 e della tabella XV dell'art. 125 del decreto medesimo aumenti fino ad un massimo del quattro per cento;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Le dotazioni organiche delle tabelle XIV, XIX e XXI dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e della tabella XV dell'art. 125 dello stesso decreto sono aumentate nella misura del quattro per cento e portate, rispettivamente, da posti 31.582, 42.576, 4.223 e 217 a posti 32.845, 44.279, 4.391 e 225.

Gli aumenti di organico, pari a posti 1.263, 1.703 e 168, rispettivamente, per le tabelle XIV, XIX e XXI del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazione e a posti 8 per la tabella XV del personale dell'esercizio telefonico, sono ripartiti fra le qualifiche di ciascuna tabella avuto riguardo alle aliquote percentuali fissate per le qualifiche stesse dal decreto presidenziale n. 1077 citato.

In conseguenza le dotazioni delle tabelle di cui ai precedenti commi sono le seguenti:

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

TABELLA XIV

Qualifiche	Posti
Dirigente di ufficio	3.190
Capo ufficio ed operatore principale di esercizio	14.352 (*)
Operatore di esercizio	15.303
Totale	32.845

TABELLA XIX

Qualifiche	Posti
Sorvegliante capo ed assimilate	4.373
Portalettere ed assimilate	26.430
Fattorino ed assimilate	13.476
Totale	44.279

(*) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di capo ufficio, capo radiotelegrafista e capo radioelettricista, capo tecnico di officina postelegrafica e capo tecnico di officina di posta pneumatica o di operatore principale, possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il rispettivo ruolo dal terzo comma dell'art. 37 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

TABELLA XXI

Qualifiche	Posti
Sorvegliante capo trasporti e scambi	439
Conducente principale e scambista principale	2.635
Conducente e scambista	1.317
Totale	4.391

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

TABELLA XV

Qualifiche	Posti
Sorvegliante capo trasporti	26
Conducente principale, apparecchiatore principale ed assimilate	132
Conducente, apparecchiatore ed assimilate	67
Totale	225

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1974

LEONE

TOGNI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1974
Registro n. 34 Poste, foglio n. 400

(5594)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1974.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per il Piemonte.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonchè l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 499 del 25 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1970, registro n. 8, foglio n. 389, con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per il Piemonte;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni dello Stato interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Considerato che presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino non risulta attualmente addetto alcun ispettore generale del genio civile, per cui occorre far riserva di procedere con successivo provvedimento alla relativa nomina ai sensi dell'art. 8 lettera *b*), della citata legge n. 57/1962 in seno al comitato di cui sopra;

Decreta:

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, il presidente ed i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per il Piemonte costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Presidente:

Provveditore pro-tempore, provveditore regionale alle opere pubbliche.

Membri:

Vice provveditore pro-tempore, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ricca Barberis dott. Giovanni, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

La Rosa dott. Eugenio, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Tornar dott. ing. Domenicó, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Reina dott. Giuseppe, in rappresentanza della Pubblica istruzione;

Vighi dott. Augusto, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ballatore dott. ing. Luigi, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Ellena dott. ing. Secondo, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Sarasso dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ubaldeschi geom. Dario, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

col. Spagnolo Domenico, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Maggiorotti dott. ing. Piero, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma strade;

Oliosi dott. ing. Giangiuseppe, in rappresentanza della giunta regionale;

Lange dott. ing. Laura, in rappresentanza della provincia;

Rocco dott. Roberto, in rappresentanza del magistrato per il Po.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Sassone geom. Eliano, designato dall'Associazione generale delle cooperative italiane;

Maffiotti geom. Bruno, designato dalla Lega nazionale cooperative e mutue;

Caviglia ing. Carlo, designato dalla Confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Gonnet geom. Giulio, Diotti Franco, Testa dottor Angelo, Ancora dott. ing. Felice e Marchisio dott. ingegnere Carlo, designati dalla Confederazione generale della industria italiana;

Patti geom. Antonio, designato dall'Associazione nazionale industria edili minori - CONFAPI;

Cordone Nino, designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato;

Monforte Carlo, designato dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Tessore Natalino, designato dalla Federazione italiana lavoratori costruttori e affini F.I.L.C.A. (CISL);

Giverso Terezio, designato dalla Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno Fe.N.E.A.L. (UIL);

Crestani Pietro, designato dalla Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive F.I.L.L.E.A. (CGIL).

Ai funzionari ed impiegati dell'amministrazione statale non compete il gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute del comitato.

Si fa riserva di provvedere alla nomina dell'ispettore generale del genio civile con funzioni di vice presidente del comitato in premessa, allorché sarà stato destinato presso il provveditorato di Torino almeno un funzionario con la suindicata qualifica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1974
Registro n. 6 *Lavori pubblici, foglio n.* 200

(5564)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1974.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per il Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonchè l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto i decreti ministeriali n. 606 del 9 aprile 1963; n. 5157 del 7 ottobre 1965 e n. 502 del 25 febbraio 1970 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per il Trentino-Alto Adige;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni dello Stato interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Considerato che presso il provveditorato alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige non risulta attualmente addetto alcun ispettore generale del genio civile, per cui occorre far riserva di procedere con successivo provvedimento alla relativa nomina ai sensi dell'art. 8 lettera *b*), della citata legge n. 57/1962 in seno al comitato di cui sopra;

Decreta:

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, il presidente ed i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per il Trentino-Alto Adige costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Presidente:

Provveditore pro-tempore, provveditore regionale alle opere pubbliche.

Membri:

Vice provveditore pro-tempore, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ponzielli dott. Manlio, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Fanizza dott. Ferruccio, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Mattei dott. ing. Salvatore, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Agnoli dott. Daniele, in rappresentanza della Pubblica istruzione;

Dusi dott. ing. Bruno, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Lenzi dott. ing. Enzo, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Parrella ing. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Maccari dott. Manlio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Tellone geom. Angelo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

col. Dagiau Enzo, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Ortolani dott. ing. Ennio, in rappresentanza della Azienda nazionale autonoma strade;

Slomp geom. Tullio, in rappresentanza della giunta regionale;

Cestele dott. ing. Lino, in rappresentanza della provincia;

Perrotta dott. Giovanni, in rappresentanza del magistrato per il Po.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Vanzetta geom. Giulio, designato dall'Associazione generale delle cooperative italiane;

Sartori Benito, designato dalla Lega nazionale cooperative e mutue;

Nicolussi rag. Ferdinando, designato dalla Confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Pedrotti dott. ing. Gianlorenzo, Dalla Fior rag. Giorgio, Nones comm. Giovanni, Brida geom. Gianni, Atzwanger rag. Paolo e Lentini dott. ing. Ugo, designati dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Ziosi arch. Giorgio, designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato;

Bosetti Bruno, designato dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Petri Ferruccio, designato dalla Federazione italiana lavoratori costruttori e affini F.I.L.C.A. (CISL);

Laconi Guido, designato dalla Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno Fe.N.E.A.L. (UIL);

Sartori Benito, designato dalla Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive F.I.L.L.E.A. (CGIL).

Ai funzionari ed impiegati dell'amministrazione statale non compete il gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute del comitato.

Si fa riserva di nominare gli ispettori generali del genio civile di cui alla lettera *b*) della legge in premessa, allorchè sarà stato assegnato al provveditorato alle opere pubbliche di Trento almeno un ispettore; ciò in quanto attualmente non vi è nessun funzionario con detta qualifica in servizio presso il citato istituto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1974
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 195

(5565)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1974.

Norme per la concessione ed il finanziamento, per la campagna di commercializzazione 1974-75, di un aiuto comunitario per la produzione di talune specie di sementi foraggere.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la direttiva (CEE) n. 66/401, del Consiglio, del 14 giugno 1966 pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 125, dell'11 luglio 1966, e successive modificazioni, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere;

Visto il regolamento (CEE) n. 2358/71, del Consiglio, del 26 ottobre 1971, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 246, del 5 novembre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1674/72, del Consiglio, del 2 agosto 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 177, del 4 agosto 1972, con il quale sono state fissate le norme generali per la concessione ed il finanziamento di un aiuto per la produzione di talune specie di sementi foraggere « di base » e « certificate »;

Visto il regolamento (CEE) n. 1686/72, della Commissione, del 2 agosto 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 177, del 4 agosto 1972, con il quale sono state fissate talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1120/74, del Consiglio, del 29 aprile 1974, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 128, del 10 maggio 1974, con il quale è stato fissato, per talune sementi, l'importo dell'aiuto per la campagna di commercializzazione 1974-75;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 185 del 18 luglio 1972, con il quale sono stati affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303 e della legge 31 marzo 1971, n. 144, i compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuti istituito dalla Comunità economica europea per il settore delle sementi;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla emanazione delle occorrenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare dell'aiuto comunitario per la produzione delle sementi appresso elencate è fissato, per la campagna di commercializzazione 1974-75, nella misura a fianco di ciascuna specie indicata:

1) *Foraggere graminacee*:

Avena altissima . . .	U.C./q.le	30	pari a L.	21.360
Dactylis (pannocchina) .	» »	25	pari a »	17.800
Festuca arundinacea . .	» »	25	pari a »	17.800
Festuca ovina	» »	18	pari a »	12.816
Festuca dei prati . . .	» »	20	pari a »	14.240
Festuca rossa	» »	18	pari a »	12.816
Loglio d'Italia (compreso il loglio Westerwoldico)	» »	10	pari a »	7.120
Loglio perenne (tardivo)	» »	18	pari a »	12.816
Loglio perenne (altri) .	» »	14	pari a »	9.968
Loglio ibrido	» »	10	pari a »	7.120
Fleolo (coda di topo) .	» »	30	pari a »	21.360
Poa dei boschi	» »	18	pari a »	12.816
Fienarola dei prati . .	» »	18	pari a »	12.816
Poa comune	» »	18	pari a »	12.816

2) *Foraggere leguminose*:

Favetta	U.C./q.le	6	pari a L.	4.272
Favino	» »	6	pari a »	4.272
Erba medica (ecotipi) .	» »	7	pari a »	4.984
Erba medica (varietà) .	» »	10	pari a »	7.120
Trifoglio pratense (violetto)	» »	18	pari a »	12.816
Trifoglio bianco . . .	» »	20	pari a »	14.240
Veccia comune	» »	12	pari a »	8.544

Art. 2.

In applicazione del regime di aiuto per il settore delle sementi, istituito dal Consiglio delle Comunità europee con il regolamento n. 2358/71, del 26 ottobre 1971, citato nelle premesse, l'erogazione dell'aiuto stesso, che verrà corrisposto al moltiplicatore di sementi o, ad un suo legale rappresentante, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che si tratti di sementi delle categorie « di base » e « certificata », ufficialmente controllate e certificate;

b) che le sementi stesse siano state prodotte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato fra un produttore selezionatore, oppure un costitutore o un conservatore in purezza di varietà, e un agricoltore moltiplicatore di sementi, oppure, in proprio, dal produttore selezionatore o dall'impresa agricola.

Art. 3.

Gli interessati a beneficiare dell'aiuto previsto per le sementi raccolte durante l'anno 1974, sono tenuti a far pervenire, non oltre il 31 gennaio 1975, per la campagna di commercializzazione 1974-75, una domanda, in duplice copia, indirizzata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

La domanda di cui sopra dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente;

b) quantità delle sementi certificate prodotte, suddivise in specie e varietà, espresse in quintali con un decimale, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario;

c) estremi del contratto di moltiplicazione o della dichiarazione di moltiplicazione in proprio;

d) ubicazione dell'azienda presso la quale sono state raccolte, durante l'anno 1974, le sementi oggetto della domanda;

e) estremi della licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per i produttori, oppure, ove trattisi di costitutori o responsabili della conservazione in purezza di varietà, rispettivamente del brevetto rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o del decreto ministeriale per l'iscrizione, nei registri delle varietà, delle proprie costituzioni.

Gli estremi della licenza non sono richiesti ove trattisi di produttori agricoli che cedano la produzione sementiera a ditte titolari di licenza.

La domanda stessa dovrà essere corredata:

1) di certificato di residenza in carta semplice;

2) dell'originale o copia autentica del contratto di moltiplicazione, stipulato tra la ditta produttrice o il costitutore da una parte, e l'agricoltore moltiplicatore di sementi dall'altra, oppure, nel caso di produzione in proprio, della dichiarazione di moltiplicazione attestante la coltura e la relativa produzione. Sia i contratti di coltivazione che le denunce di moltiplicazione in proprio, sono soggette alla preventiva registrazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da effettuarsi non oltre il 31 maggio 1974;

3) di una dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale delle sementi elette, attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di seme prodotti con l'indicazione del nominativo della ditta selezionatrice, nome dell'agricoltore produttore del lotto, numero, peso effettivo del lotto stesso dopo la lavorazione, della specie, della varietà e del numero delle confezioni.

Art. 4.

L'Ente nazionale delle sementi elette, è tenuto a rilasciare, a richiesta degli interessati, l'apposita dichiarazione conclusiva di cui al precedente art. 3, punto 3).

Art. 5.

Le domande di aiuto, debitamente istruite, dovranno essere trasmesse a cura degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, entro e non oltre il 31 marzo 1975, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IV - Mezzi di produzione, per gli adempimenti di competenza ed il successivo inoltro per la liquidazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(5599)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Aminotonovit » della ditta E.S.T.I. (Ente specialità terapeutiche italiane), in Milano.
(Decreto di revoca n. 4425/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 25 settembre 1961 e 21 ottobre 1961 con i quali venne registrata ai numeri 4933 e 4933/B la specialità medicinale denominata « Aminotonovit », rispettivamente nelle preparazioni confetti e sciroppo, a nome della ditta E.S.T.I. (Ente specialità terapeutiche italiane), con sede in Milano, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta La Farmochimica di Milano;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 luglio 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Aminotonovit », nelle preparazioni 24 confetti e flacone sciroppo × g 150, registrata ai numeri 4933 e 4933/B in data rispettivamente 29 settembre 1961 e 21 ottobre 1961 a nome della ditta E.S.T.I. (Ente specialità terapeutiche italiane) di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5721)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Peptol » della ditta Laboratori farmaceutici M. A. Antonio Mastronardi, in Napoli. (Decreto di revoca n. 4423/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 12 dicembre 1956 con il quale venne registrata al n. 11889 la specialità medicinale denominata « Peptol » a nome della ditta Laboratori farmaceutici M. A. Antonio Mastronardi, con sede in Napoli, via L. Settembrini, 26, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, numero 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 3 gennaio 1974;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Peptol », nella confezione flacone da g 120, registrata al n. 11889 in data 12 dicembre 1956 a nome della ditta Laboratori farmaceutici M. A. Antonio Mastronardi, con sede in Napoli, via L. Settembrini, 26.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Napoli è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5723)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Asmalisin dott. Sagone » della ditta Laboratorio Sagone e C., in Palermo. (Decreto di revoca n. 4417/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 5 agosto 1957 con il quale venne registrata al n. 12782 la specialità medicinale denominata « Asmalisin dott. Sagone » (fiale da 1 cc) a nome della ditta Laboratorio Sagone e C., con sede in Palermo, via Massimo d'Azeglio, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 marzo 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Asmalisin dott. Sagone », nella confezione da 10 fiale da 1 cc registrata al n. 12782 in data 5 agosto 1957 a nome della ditta Laboratorio Sagone e C., con sede in Palermo, via Massimo d'Azeglio.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Palermo è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5720)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1974.

Revoca, alla ditta Laboratori chimici Pierandrei su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e prodotti biologici nell'officina sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. in data 19 ottobre 1955 la ditta Laboratori chimici Pierandrei S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Savoia, 96, le specialità medicinali limitatamente alla preparazione di fiale, soluzioni in genere e polveri come tali, nonché di prodotti biologici;

Vista la lettera in data 29 marzo 1974 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata, avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratori chimici Pierandrei l'autorizzazione a produrre specialità medicinali in fiale, soluzioni in genere, polveri come tali e prodotti biologici, nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Savoia, 96, concessa con decreti A.C.I.S. in data 19 ottobre 1955, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5724)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1974.

Schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Asti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775 ed 1 e 2 del regolamento approvato con decreto reale 14 agosto 1920 n. 1285;

Visto il decreto reale 4 novembre 1938, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1938, registro n. 26 lavori pubblici, foglio n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1939, n. 26, con il quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche ricadenti nella provincia di Asti, già comprese nei precedenti elenchi di acque pubbliche ricadenti nella provincia di Alessandria, approvati con decreto luogotenenziale 29 settembre 1918 e con decreto reale 23 giugno 1927, n. 838;

Visto lo schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Asti, predisposto dal locale ufficio del genio civile ed illustrato con relazione 1° ottobre 1971 e comprendente singolarmente sia le acque a salienza naturale che quelle a salienza artificiale dei comuni di Ferrere, Valfenera, Villafranca, Dusino San Michele, Cantarana, Maretto, Roatto, San Damiano d'Asti, Cisterna d'Asti, Catandone, Castellero Baldichieri, Celle Enomando, Antignano, San Martino Alfieri, Menale e Tigliole;

Ritenuta l'opportunità di disporre la pubblicazione del predetto schema ai fini di legge;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso con voto 20 gennaio 1972, n. 2019/71;

Sentita la regione Piemonte che ha espresso parere favorevole giusta verbale n. 39 del 20 dicembre 1972 della giunta regionale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema di primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Asti.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi indicati nell'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica gli interessati potranno produrre opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Asti è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 giugno 1974

Il Ministro: LAURICELLA

SCHEMA DEL PRIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI ASTI

Numero d'ordine	Numero iscrizione elenco acque pubbliche	Denominazione dell'acqua da iscrivere	Comuni toccati od interessati	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua iscritta	Note e numero pozzi
1	1	Acqua sotterranea alimentante i pozzi trivellati distinti a foglio 3 part. 342-337-212-329-339-213-334 del comune di Cantarana e foglio 1 part. 6-77 del comune di S. Damiano gestiti dal comune di Asti	Cantarana e San Damiano	Acqua sollevata dall'impianto citato	Pozzi n. 9
2	2	Acqua sotterranea alimentante i pozzi trivellati distinti a foglio 3 part. 197-239-197-209-223-205-159-279-201-164-172 e 148-151-175 del comune di Cantarana e foglio 1 part. 16 del comune di S. Damiano gestiti dal comune di Asti	Id.	Id.	Pozzi n. 12
3	3	Acqua sotterranea alimentante i pozzi trivellati distinti a foglio 3 part. 334-333-245-197-159 del comune di Cantarana e foglio 1 part. 404 del comune di Ferrere gestiti dal comune di Asti	Cantarana e Ferrere	Id.	Pozzi n. 5
4	4	Acqua sotterranea alimentante il pozzo spia trivellato distinto a foglio 3 part. 159 del comune di Cantarana gestito dal comune di Asti	Cantarana	Id.	Pozzo n. 1
5	5	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 3 part. 164 del comune di Cantarana gestito dal comune di Asti	Id.	Id.	Non eseguito

Numero d'ordine	Numero iscrizione elenco acque pubbliche	Denominazione dell'acqua da iscrivere	Comuni toccati od interessati	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua iscritta	Note e numero pozzi
6	6	Acqua sotterranea alimentante i pozzi trivellati distinti a foglio 3 part. 197-333-334 del comune di Cantarana gestiti dal comune di Asti	Cantarana	Acqua sollevata dall'impianto citato	Domanda in istruttoria per n. 2 pozzi
7	7	Acqua sotterranea alimentante i pozzi trivellati distinti a foglio 1 part. 67 del comune di San Damiano gestito dal comune di Tigliole	San Damiano	Id.	Pozzo n. 1
8	8	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 1 part. 73 del comune di San Damiano gestito dal comune di Tigliole	Id.	Id.	Pozzo n. 1
9	9	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 1 part. 67 del comune di San Damiano gestito dal comune di Tigliole	Id.	Id.	Pozzo n. 1
10	10	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 2 part. 5 del comune di San Damiano gestito dal comune di San Damiano	Id.	Id.	Pozzo n. 1
11	11	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 4 part. 315 del comune di Ferrere gestito dal comune di San Damiano	Ferrere	Id.	Pozzo n. 1
12	12	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 4 part. 315 del comune di San Damiano gestito dal comune di San Damiano	San Damiano	Id.	Pozzo n. 1
13	13	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 2 part. 9 del comune di San Damiano gestito dal comune di San Damiano	Id.	Id.	Pozzo n. 1
14	14	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 1 part. 47 del comune di San Damiano gestito dal comune di San Damiano	Id.	Id.	Pozzo n. 1
15	15	Acqua sotterranea alimentante i pozzi trivellati distinti a foglio 4 part. 268-272 del comune di Ferrere gestito da C.E.A.	Ferrere	Id.	Pozzo n. 1
16	16	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 4 part. 437 del comune di Ferrere gestito da C.E.A.	Id.	Id.	Pozzo n. 1
17	17	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 4 part. 266 del comune di Ferrere gestito da C.E.A. (Acquedotto Monferrato)	Id.	Id.	Pozzo n. 1
18	18	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 4 part. 176 del comune di Villafranca gestito da C.E.A. (Acquedotto Monferrato)	Villafranca	Id.	Pozzo n. 1

Numero d'ordine	Numero iscrizione elenco acque pubbliche	Denominazione dell'acqua da iscrivere	Comuni toccati od interessati	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua iscritta	Note e numero pozzi
19	19	Acqua sotterranea alimentante i pozzi trivellati distinti a foglio 8-9 part. 106-120-26 del comune di Villafranca gestiti da Gai Luigi	Villafranca	Acqua sollevata dall'impianto citato	Pozzo n. 1
20	20	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 8 part. 105 del comune di Villafranca gestito da Cerrato Giovanni	Id.	Id.	Pozzo n. 1
21	21	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 8 part. 153 del comune di Villafranca gestito dal dottor Mussi Carlo	Id.	Id.	Pozzo n. 1
22	22	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 3 part. 14-312-311 del comune di Ferrere gestito da Bella Domenico e Luigi fu Tommaso	Ferrere	Id.	Pozzo n. 1
23	23	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 2 part. 7 del comune di Ferrere gestito da Franzero Giovanni	Id.	Id.	Pozzo n. 1
24	24	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 9 part. 40-41-42 del comune di Villafranca gestito da Arandelli Ida in Mecco	Villafranca	Id.	Pozzo n. 1
25	25	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 3 part. 206-243 del comune di Villafranca gestito da Gianotti Attilio fu Rosario	Id.	Id.	Pozzo n. 1
26	26	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 155 part. 129 del comune di San Damiano gestito da Industria Sottoprodotti Agricoli	San Damiano	Id.	Pozzo n. 1
27	27	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 4 part. 113 del comune di Villafranca gestito da Gai Luigi fu Giuseppe	Villafranca	Id.	Pozzo n. 1
28	28	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 4 part. 268 del comune di Ferrere gestito da C.E.A.	Ferrere	Id.	Pozzo n. 1
29	29	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 7 part. 44 del comune di Villafranca gestito da Scrivant. Sisto e Rossetti Rosa	Villafranca	Id.	Pozzo n. 1
30	30	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 7 part. 266 del comune di Villafranca gestito da Gnocco Giuseppe	Id.	Id.	Pozzo n. 1
31	31	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 7 part. 231 del comune di Villafranca gestito da Benotto Battista	Id.	Id.	Pozzo n. 1

Numero d'ordine	Numero iscrizione elenco acque pubbliche	Denominazione dell'acqua da iscrivere	Comuni toccati od interessati	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua iscritta	Note e numero pozzi
32	32	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 7 part. 228 del comune di Villafranca gestito da Benotto Aldo	Villafranca	Acqua sollevata dall'impianto citato	Pozzo n. 1
33	33	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 3 part. 228 del comune di Cantarana gestito da Rocco Bernardo	Cantarana	Id.	Pozzo n. 1
34	34	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 5 part. 162 del comune di Cantarana gestito da Vigna Giovanni	Id.	Id.	Pozzo n. 1
35	35	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 8 part. 162 del comune di Villafranca gestito da Gabiano Celestino	Villafranca	Id.	Pozzo n. 1
36	36	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 5 part. 125-b del comune di Cantarana gestito da Merlone Pietro	Cantarana	Id.	Pozzo n. 1
37	37	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 10 part. 188 del comune di Villafranca gestito da Gilardi Giuseppe	Villafranca	Id.	Pozzo n. 1
38	38	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 6 part. 21-23 del comune di Ferrere gestito da O.C.A.V.A.	Ferrere	Id.	Pozzo n. 1
39	39	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 8 part. 230 del comune di Villafranca gestito da Capitolo Luigi	Villafranca	Id.	Pozzo n. 1
40	40	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 3 part. 135-136 del comune di Villafranca gestito da Porta Antonio	Id.	Id.	Pozzo n. 1
41	41	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 5 part. 8 del comune di Cantarana gestito da Morando Giuseppe	Cantarana	Id.	Pozzo n. 1
42	42	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 10 part. 19 del comune di Cantarana gestito da Gaidano Giuseppe	Id.	Id.	Pozzo n. 1
43	43	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 9 part. 13 del comune di Villafranca gestito da Vaglio Evasio	Villafranca	Id.	Pozzo n. 1
44	44	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 6 part. 16-b del comune di Cantarana gestito da Del Pino Wanda	Cantarana	Id.	Pozzo n. 1
45	45	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 2-3 part. 780-292 del comune di Villafranca gestito da Massimo Altissimo	Villafranca	Id.	Pozzo n. 1

Numero d'ordine	Numero iscrizione elenco acque pubbliche	Denominazione dell'acqua da iscrivere	Comuni toccati od interessati	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua iscritta	Note e numero pozzi
46	46	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 5 part. 233-234 del comune di Cantarana gestito da Feiles Maria	Cantarana	Acqua sollevata dall'impianto citato	Pozzo n. 1
47	47	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 13 part. 229 del comune di Villafranca gestito da Pelassa Paolo	Villafranca	Id.	Pozzo n. 1
48	48	Acqua sotterranea alimentante i pozzi trivellati distinti a foglio 31 part. 56 del comune di Tigliole gestito da Società La Spepo	Tigliole	Id.	Pozzi n. 3
49	49	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 3 part. 38-b del comune di Cantarana gestito da Bonello Luigi	Cantarana	Id.	Pozzo n. 1
50	50	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 3 part. 26 del comune di Cantarana gestito da Acquedotto Valtiglione	Id.	Id.	Respinta la domanda con D. M. 30 marzo 1972, n. 376
51	51	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 5 part. 109-110-111 del comune di Cantarana gestito da Soc. Espansi Plastici SISAP	Id.	Id.	Pozzo n. 1
52	52	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 44 part. 253 del comune di San Damiano gestito da Bottallo Angelo	San Damiano	Id.	Pozzo n. 1
53	53	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 2 part. 142 del comune di Villafranca gestito da Rasero Pasqualina	Villafranca	Id.	NN per rinuncia
54	54	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 10 part. 48 del comune di Villafranca gestito da Oggero ing. Franz e Saxer Anna ved. Rossi	Id.	Id.	Pozzo n. 1
55	55	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 5 part. 219 del comune di Ferrere gestito da Molino Francesco	Ferrere	Id.	Pozzo n. 1
56	56	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 4 part. 63-64 del comune di Cisterna d'Asti gestito dal comune di San Damiano	Cisterna d'Asti	Id.	Pozzo n. 1
57	57	Acqua sotterranea alimentante il pozzo trivellato distinto a foglio 3 part. 183-298 del comune di Cantarana gestito dal comune di Asti	Cantarana	Id.	Domanda in istruttoria
58	58	Acqua sotterranea alimentante i pozzi trivellati distinti a foglio 4 part. 437-438 del comune di Ferrere gestiti dall'acquedotto del Monferrato	Ferrere	Id.	Domanda in istruttoria

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
LAURICELLA

(5566)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 novembre 1960, n. 1014;

Visto la delibera n. 222 del 21 luglio 1973, con la quale l'amministrazione provinciale di Teramo ha chiesto la provincializzazione della strada comunale « Circonvallazione sud » dell'abitato di Bisenti, dell'estesa complessiva di km. 0 + 350;

Visto il voto n. 253 del 7 maggio 1974, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km. 0 + 350 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(5643)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1974.

Modificazioni ai saggi chimici degli apparecchi tubolari in plastica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 18 giugno 1971 contenente direttive tecniche per la determinazione dei requisiti del sangue umano e dei suoi derivati, dei sieri reattivi emodiagnostici e per le apparecchiature per la trasfusione;

Visto il decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972 con il quale è stata approvata la Farmacopea ufficiale, VIII edizione, e le sue successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale in data 27 febbraio 1973 con il quale sono stati sottoposti a registrazione, quali presidi medico-chirurgici, i contenitori di plastica vuoti;

Sentito il parere della commissione permanente per la revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Sentito il parere della Direzione generale del servizio farmaceutico;

Sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

1) il paragrafo sui saggi chimici che riguardano gli apparati tubolari in plastica per la perfusione o per la trasfusione o per il prelevamento o per il trasferimento di sangue e sue frazioni descritto a pag. 483 della Farmacopea ufficiale, VIII edizione, è modificato nel modo seguente:

« Il materiale plastico con cui sono fabbricati gli apparati tubolari deve essere sottoposto ai controlli chimici indicati nella monografia « Contenitori per sangue umano e sue frazioni - Contenitori di plastica » (pagina 469) e deve corrispondere alle stesse specificazioni. I controlli sono eseguiti sull'eluato *A* così preparato: un apparato tubolare in plastica per la perfusione o per la trasfusione o per il prelevamento o per il trasferimento di sangue o sue frazioni, completo di tutte le sue parti e prive di quelle che non vengono a contatto con i liquidi di somministrazione, si taglia in spezzoni di 10 cm circa di lunghezza e quindi si taglia ogni spezzone lungo il suo asse longitudinale, in modo da ottenere due metà di tubo. Si lavano gli spezzoni due volte in acqua apirogena, e poi si introducono in un matraccio di vetro neutro, contenente 250 ml di acqua bidistillata »;

2) nella Farmacopea ufficiale, VIII edizione, vol. I, pag. 470, deve sopprimersi il primo capoverso (linee 5 e 6) e cioè la frase « In caso si abbia a che fare con materiale plastico sensibile al calore il matraccio, preparato come sopra, verrà riscaldato a 70° C per 72 ore ».

Il presente decreto, che ha effetto immediato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5714)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1974.

Abilitazione all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge soprarichiamata, a norma del quale gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) i prestiti previsti dal medesimo art. 3 devono essere designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la domanda in data 21 marzo 1974, con la quale l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.) ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.) è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5858)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia per le reciproche esenzioni fiscali e doganali a favore degli istituti culturali, concluso ad Helsinki il 21 maggio 1971.

L'11 giugno 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 febbraio 1974, n. 67, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 23 marzo 1974, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia per le reciproche esenzioni fiscali e doganali a favore degli istituti culturali, concluso ad Helsinki il 21 maggio 1971.

In conformità all'art. 4 l'accordo entrerà in vigore l'11 luglio 1974.

(5790)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale 10 aprile 1974, n. 5043, è stato approvato l'atto n. 93978 di rep. del 9 marzo 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Palma Mario, nato il 4 dicembre 1933 a Montenero di Bisaccia, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 90, riportata in catasto alla particella n. 408 del foglio di mappa n. 50 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 147/*D*.

(5429)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 709-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Dellabernarda Alberto, in Valenza (Alessandria), via Palermo n. 2, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 709-AL », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(5422)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1744-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cocuzza Giuseppe, in S. Salvatore Monferrato, via F. Cavallotti n. 84, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1744-AL », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che il punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(5425)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 293-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Mensi Ugo, in Valenza (Alessandria), via Cavallotti n. 7, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 293-AL », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(5424)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 553-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Canepari Carlo, in Valenza (Alessandria), via Cavour n. 25, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 553-AL », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(5423)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Borgo a Mozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Borgo a Mozzano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.154.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2389/M)

Autorizzazione al comune di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1974, il comune di Agrigento viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.590.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2338/M)

Autorizzazione al comune di Casina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Casina (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.674.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2339/M)

Autorizzazione al comune di Colosimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Colosimi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.323.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2340/M)

Autorizzazione al comune di Firmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Firmo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.545.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2341/M)

Autorizzazione al comune di Papasidero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Papasidero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.423.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2342/M)

Autorizzazione al comune di Plataci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Plataci (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.149.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2343/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Rocca Imperiale (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.003.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2344/M)

Autorizzazione al comune di Roseto Capo Spulico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Roseto Capo Spulico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.795.359, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2345/M)

Autorizzazione al comune di Rota Greca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Rota Greca (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.533.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2346/M)

Autorizzazione al comune di Rovito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Rovito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.506.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2347/M)

Autorizzazione al comune di San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di San Basile (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.520.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2348/M)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Ullano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di San Benedetto Ullano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.303.268, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2349/M)

Autorizzazione al comune di San Cosmo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di San Cosmo Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.480.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2350/M)

Autorizzazione al comune di San Fili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di San Fili (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.359.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2351/M)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Bellizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.310.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2352/M)

Autorizzazione al comune di San Marco Argentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di San Marco Argentano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.197.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2353/M)

Autorizzazione al comune di San Martino di Finita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di San Martino di Finita (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.472.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2354/M)

Autorizzazione al comune di Montecastrilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1974, il comune di Montecastrilli (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.481.248, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(2355/M)

Autorizzazione al comune di Cassano delle Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Cassano delle Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.925.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2356/M)

Autorizzazione al comune di Paglieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Paglieta (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.608.257, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(2357/M)

Autorizzazione al comune di Cerisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Cerisano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 50.109.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n 51.

(2358/M)

Autorizzazione al comune di Carlentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Carlentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 407.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n 51.

(2359/M)

Autorizzazione al comune di Tremestieri Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Tremestieri Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2360/M)

Autorizzazione al comune di Trecastagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Trecastagni (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n 51.

(2361/M)

Autorizzazione al comune di Nicolosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Nicolosi (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2362/M)

Autorizzazione al comune di Ramacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Ramacca (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 250.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2363/M)

Autorizzazione al comune di Misterbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Misterbianco (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 211.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2364/M)

Autorizzazione al comune di Mascalucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Mascalucia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2365/M)

Autorizzazione al comune di Palazzolo Acreide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Palazzolo Acreide (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2366/M)

Autorizzazione al comune di Chiaramonte Gulfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 356.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2367/M)

Autorizzazione al comune di Acate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Acate (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 223.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2368/M)

Autorizzazione al comune di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Mirabella Imbaccari (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2369/M)

Autorizzazione al comune di Linguaglossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Linguaglossa (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2370/M)

Autorizzazione al comune di Grammichele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Grammichele (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2371/M)

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Fiumefreddo di Sicilia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2372/M)

Autorizzazione al comune di San Michele di Ganzaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di San Michele di Ganzaria (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2373/M)

Autorizzazione al comune di Pedara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Pedara (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2374/M)

Autorizzazione al comune di Maletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Maletto (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2375/M)

Autorizzazione al comune di Camporotondo Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Camporotondo Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2376/M)

Autorizzazione al comune di Aci Catena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Aci Catena (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2377/M)

Autorizzazione al comune di Gravina di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Gravina di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 000 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2378/M)

Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Campobello di Mazara (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 515.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2379/M)

Autorizzazione al comune di Motta S. Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1974, il comune di Motta S. Anastasia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2337/M)

Autorizzazione al comune di Fontana Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Fontana Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.219.174, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2381/M)

Autorizzazione al comune di Bracciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Bracciano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.778.713, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2382/M)

Autorizzazione al comune di Rio Marino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Rio Marino (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.078.636, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2383/M)

Autorizzazione al comune di Servigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Servigliano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.978.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2384/M)

Autorizzazione al comune di Novi di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Novi di Modena (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.053.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2385/M)

Autorizzazione al comune di Arsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Arsoli (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.487.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2386/M)

Autorizzazione al comune di Capena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Capena (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.787.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2387/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Fasanella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Sant'Angelo a Fasanella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.776.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2388/M)

Autorizzazione al comune di Agosta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Agosta (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.414.618, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2389/M)

Autorizzazione al comune di Collevecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Collevecchio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 40.989.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2390/M)

Autorizzazione al comune di Quarrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Quarrata (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 322 630.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2391/M)

Autorizzazione al comune di Campodimele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Campodimele (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 19.640.908, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2392/M)

Autorizzazione al comune di Luzzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Luzzara (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.633.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(2393/M)

Autorizzazione al comune di Ziano Piacentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Ziano Piacentino (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 30.481.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2394/M)

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.706 665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2395/M)

Autorizzazione al comune di Ortonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Ortonovo (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 23.152.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2396/M)

Autorizzazione al comune di Capolona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Capolona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.998.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2397/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Santa Maria Nuova (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.653.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2398/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.374.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2399/M)

Autorizzazione al comune di Vicovaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Vicovaro (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.519.432, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2400/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi del 17 luglio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	643,25	643,25	643 —	643,25	645 —	—	643,05	643,25	643,25	643,25
Dollaro canadese	657,90	657,90	657,50	657,90	662,50	—	658 —	657,90	657,90	657,90
Franco svizzero	216,70	216,70	216,80	216,70	215 —	—	216,68	216,70	216,70	216,70
Corona danese	108,41	108,41	108,50	108,41	108 —	—	108,50	108,41	108,41	108,41
Corona norvegese	119,455	119,455	119,70	119,455	119,25	—	119,40	119,455	119,45	119,45
Corona svedese	147,38	147,38	147,40	147,38	146,25	—	147,38	147,38	147,38	147,38
Fiorino olandese	244,60	244,60	244,70	244,60	243 —	—	244,35	244,60	244,60	244,60
Franco belga	16,9875	16,9875	16,98	16,9875	16,93	—	16,98	16,9875	16,98	16,98
Franco francese	134,36	134,36	134,45	134,36	133,50	—	134,30	134,36	134,36	134,36
Lira sterlina	1535,20	1535,20	1537,50	1535,20	1540 —	—	1535,30	1535,20	1535,20	1535,20
Marco germanico	252,62	252,62	252,90	252,62	251,50	—	252,40	252,62	252,62	252,62
Scellino austriaco	35,53	35,53	35,53	35,53	35,40	—	35,53	35,53	35,53	35,53
Escudo portoghese	25,74	25,74	25,80	25,74	25,65	—	25,80	25,74	25,74	25,74
Peseta spagnola	11,28	11,28	11,35	11,28	11,30	—	11,28	11,28	11,28	11,28
Yen giapponese	2,2320	2,232	2,27	2,2320	2,21	—	2,2350	2,2320	2,23	2,23

Media dei titoli del 17 luglio 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	87,75
Redimibile 3,50 % 1934	99,95
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,025
» 5 % (Ricostruzione)	84,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,10
» 5 % (Città di Trieste)	84,025
» 5 % (Beni esteri)	81,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,45
» 5,50 % » » 1968-83	82,85
» 5,50 % » » 1969-84	84,95
» 6 % » » 1970-85	89,625
» 6 % » » 1971-86	87,825
» 6 % » » 1972-87	88,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,80
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,20
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,80
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	84,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 luglio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	643,15
Dollaro canadese	657,95
Franco svizzero	216,69
Corona danese	108,455
Corona norvegese	119,427
Corona svedese	147,38
Fiorino olandese	244,475
Franco belga	16,984
Franco francese	134,33
Lira sterlina	1535,25
Marco germanico	252,51
Scellino austriaco	35,53
Escudo portoghese	25,77
Peseta spagnola	11,28
Yen giapponese	2,233

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo indicato nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5% (1935)	309.591	Di Giorgi Casimira fu Antonino, nata a Partanna (Trapani) l'1 settembre 1911, moglie di Spampinato Girolamo, nato a Belpasso il 28 gennaio 1900, dom. a Palermo. *Annotazione*: Vincolata per dote costituita alla titolare con patto di riversibilità di cui all'atto 18 dicembre 1936, per notaio Leto di Monreale.	45.000

Roma, addì 10 luglio 1974

(5831)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1974 al 30 aprile 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 122/67 (settore uova) a norma del regolamento (CEE) n. 204/74

(in lire italiane per 100 kg, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
		A. uova in guscio, fresche o conservate:	
		I. uova di volatili da cortile:	
	04.05-120	a. uova da cova (*a*)	505,52 (per 100 unità)
	04.05-141 04.05-143 04.05-145 04.05-160	b. altre	4.820,24
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:	
		I. atti ad usi alimentari:	
		a. uova sgusciate:	
	04.05-310	1. essiccate	20.434,40
	04.05-390	2. altre	5.589,20
		b. giallo d'uova:	
	04.05-510	1. liquido	9.832,72
	04.05-530	2. congelato	10.509,12
	04.05-550	3. essiccato	20.726,32

(*a*) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondano alle condizioni stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(4827)

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1974 al 31 maggio 1974 all'importazione da Paesi terzi, SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale ex 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 1042/74.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA PTOM, Rep. unita Tanzania Rep. Uganda Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	681,38	40,58
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	7.801,38	7.160,58
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	768,25	127,45
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	7.888,25	7.247,45
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	894,98	254,18
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	8.014,98	7.374,18

(5266)

Dazi specifici e supplementi dazio applicabili dal 1° febbraio 1974 al 30 aprile 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 170/67 (ovoalbumina e lattoalbumina), a norma del regolamento (CEE) n. 205/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio specifico
35.02		Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:	
		A. albumine:	
		II. altre:	
		a. ovoalbumina e lattoalbumina:	
	35.02-210	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri ecc.)	18.989,04
	35.02-290	2. altre	2.648,64 (*a*)

(*a*) In aggiunta al dazio specifico si applica, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dall'Austria, un supplemento dazio di L. 3.560,00 per 100 kg.

(5515)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a sei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente le nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici (registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 79);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a sei posti, per titoli e per esami, per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, specialità geofisici.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, possono percorrere la carriera fino al grado di maggiore generale.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo *continuativo di volo.*

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa la indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica la laurea in astronomia, in fisica, in matematica, in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè complessivamente non venga superato il 40° anno di età, alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale e appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità fisica e della attitudine psicofisica richieste per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa (Aeronautica), a visita medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici graduati nelle tre categorie:

1. ottimo, 2. buono, 3. sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione, 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, nella domanda:

cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso;

la lingua o le lingue estere nelle quali eventualmente desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi. (Non più di due lingue da scegliere fra quelle precisate negli acclusi programmi di esami).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione, 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione del cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

L'eventuale licenza per esami ai militari in servizio potrà essere concessa ai sensi delle vigenti norme regolamentari in materia.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie e facoltative sulle seguenti materie, secondo i programmi annessi al presente decreto:

1) matematica (prova scritta);
2) fisica (1ª prova scritta);
3) fisica (2ª prova scritta);
4) lingue estere (prove scritte, facoltative).

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma, presso il circolo sottufficiali della 2ª regione aerea, via P. Gobetti n. 6/A, secondo il seguente diario:

23 ottobre 1974 ore 8: matematica (prova scritta);
24 ottobre 1974 ore 8: fisica (1ª prova scritta);
25 ottobre 1974 ore 8: fisica (2ª prova scritta);
26 ottobre 1974 ore 8: lingue estere.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami; immediatamente prima dello inizio di ciascuna prova formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo massimo stabilito dalla commissione esaminatrice, sotto la sorveglianza di due o più membri della stessa.

Gli esami scritti, facoltativi di lingue estere consisteranno nella traduzione di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco. E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario. I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

Per l'esame facoltativo di lingua estera non verrà emesso un giudizio di idoneità ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da uno a venti.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di portare nell'aula destinata agli esami trattati di qualsiasi genere e raccolte di esercizi. Pertanto saranno esclusi dal concorso quei candidati i cui temi, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti, pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

La commissione potrà, ove lo ritenga opportuno, autorizzare la consultazione di determinati trattati, testi, pubblicazioni.

Il lavoro con la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Per ciascuna prova il punteggio sarà espresso in ventesimi.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova obbligatoria, almeno 12/20 e per tutte le prove obbligatorie una media di almeno 14/20.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno far pervenire entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, il diploma di laurea di cui al precedente articolo 3 in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea.

Gli stessi concorrenti dovranno inoltre far pervenire, entro lo stesso termine, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per laureati riconosciuto dal Ministero della difesa;

b) attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per diplomati riconosciuto dal Ministero della difesa;

c) attestato rilasciato da una università della Repubblica comprovante il superamento dell'esame di meteorologia e fisica dell'atmosfera (o titolo di disciplina strettamente affine);

d) attestato comprovante il superamento del corso propedeutico di meteorologia aeronautica riconosciuto dal Ministero della difesa;

e) altri titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso e superamento di esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera;

f) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-aeronautico di Stato o presso l'industria aeronautica privata e gli incarichi disimpegnati;

g) brevetti aeronautici di pilota militare o civile;

h) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

i) copia stato di servizio o foglio matricolare comprovante l'eventuale servizio militare prestato;

l) ogni altro titolo, ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria, di coloro, che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove obbligatorie, sarà formata sommando:

a) il punto di merito espresso in ventesimi ottenuto in ciascuna prova obbligatoria moltiplicato per il coefficiente 10;

b) il punto riportato nell'esame di laurea ridotto in centesimi (cioè per 10/11 se originariamente riferito a 110);

c) i seguenti punteggi per coloro che hanno sostenuto la o le prove facoltative di lingue estere:

per la lingua inglese: il punto di merito, semprechè non inferiore a 12/20;

per le altre lingue: sei punti se il punto di merito è compreso tra 12 e 18/20, 12 punti qualora detto punto di merito risulti superiore a 18/20;

d) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria « ottimo »; 2 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria « buono »; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria « sufficiente ».

Gli altri titoli eventualmente presentati dai concorrenti in aggiunta a quelli richiesti per l'ammissione, saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

16 punti per l'attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per laureati riconosciuto dal Ministero della difesa;

10 punti per l'attestato rilasciato da una università della Repubblica comprovante il superamento dell'esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera (o titolo di disciplina strettamente affine);

8 punti per l'attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per diplomati riconosciuto dal Ministero della difesa;

5 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre a quella che ha dato diritto all'ammissione al concorso;

4 punti per l'attestato comprovante il superamento del corso propedeutico di meteorologia aeronautica riconosciuto dal Ministero della difesa;

4 punti per il brevetto di pilota militare o per il brevetto civile di 2° grado;

2 punti per il brevetto di pilota civile di 1° grado;

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio tecnico-aeronautico prestato;

da 1/2 a 3 punti, secondo la valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La commissione ha, altresì, facoltà di assegnare a suo giudizio insindacabile, da 1 a 4 punti complessivamente, per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere *e)* ed *h)* del precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le norme contemplate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, nonchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata.

Qualora il candidato, per qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato nè il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi del primo comma del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i concorrenti sono tenuti a presentare il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle forze armate, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4, ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico sarà conferita, in ordine di merito, ai concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria nel limite dei posti indicati dall'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva, qualora lo ritenga opportuno, la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per ricoprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, dovranno frequentare un corso di istruzione militare e professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1974
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 153

ALLEGATO 1

PROGRAMMI DI ESAME

ESAMI OBBLIGATORI

Matematica:

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari di analisi algebrica, analisi infinitesimale e geometria analitica.

Fisica:

Svolgimento di due temi, di natura descrittiva con eventuale applicazione numerica, sulla base dei programmi universitari con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

1ª *prova scritta*:

Campi scalari e vettoriali - Meccanica del punto e fondamenti di meccanica dei sistemi - Meccanica dei fluidi - Propagazione di onde elastiche nei mezzi continui.

2ª *prova scritta*:

Termologia e principi della termodinamica, con applicazioni ai sistemi omogenei e non omogenei - Teoria cinematica dei gas - Campi elettrici e magnetici - Conduzione elettrica - Campi e correnti variabili - Emissioni, propagazione, assorbimento delle onde elettromagnetiche - Corpo nero - Ottica geometrica e fisica - Fondamenti di struttura della materia e di fisica nucleare.

ESAMI FACOLTATIVI

Lingue estere (prova scritta):

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzione di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco.

E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario.

I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª *Divisione concorsi* - 1ª *Sezione* - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . residente a (1) . . . . (codice postale . . . .) (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo . . . . specialità . . . di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 19 luglio 1974.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2) . .,

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Universita di . . nell'anno accademico . . . con votazioni di . . .;

di trovarsi nella seguente posizione militare (4) .,

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera .

. . . . li . . . .

Firma .

(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5) .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma e il Corpo di appartenenza. L'aspirante dovrà specificare, inoltre se sia stato o meno giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. Il candidato, inoltre, dovrà allegare alla domanda la copia, in bollo del foglio matricolare, se già arruolato dal consiglio di leva, o il certificato di esito di leva, se non ancora arruolato, rivedibile o riformato.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del comando di Corpo.

(5806)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice per la sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 18 aprile 1973, con il quale è stata indetta una sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice della predetta sessione di esami;

Visto il fonogramma in data 22 maggio 1973, con il quale il Consiglio di Stato ha designato il consigliere di Stato dottor Giovanni Imperatrice quale presidente della commissione di che trattasi;

Vista la lettera in data 22 maggio 1973, n. 411981, con la quale il Ministero della marina mercantile ha designato la dottoressa Valeria Esposito, direttore di divisione aggiunto, quale componente della commissione predetta;

Visto il fonogramma in data 18 luglio 1973, con il quale il Ministero degli affari esteri ha designato il capitano di corvetta Annibale Cupi anche componente della commissione di cui sopra;

Vista la lettera in data 22 maggio 1973, con la quale l'Associazione nazionale dei medici di bordo della marina mercantile ha designato il prof. dott. Giacomo Andreassi quale componente della commissione di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni apportate con le leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo è costituita come segue:

Presidente:

Imperatrice dott. Giovanni, consigliere di Stato.

Membri:

Andreani prof. Domenico, docente in patologia e clinica medica presso l'Università di Roma;

Picardi prof. Giovanni, docente in patologia chirurgica presso l'Università di Roma;

Crainz prof. Franco, docente in clinica ostetrica-ginecologica presso l'Università di Roma;

Zardi prof. Oreste, docente in igiene presso l'Università di Roma;

Andreassi prof. Giacomo, medico di bordo, presidente della Associazione nazionale medici di bordo;

Esposito dott.ssa Valeria, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Cupi cap. Annibale, capitano di corvetta, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Ginevri dott. Adriano, medico provinciale capo, in rappresentanza del Ministero della sanità.

Segretario:

Camera dott.ssa Anna Paola nata Lotti, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Sono, inoltre, aggregati alla commissione, in qualità di membri aggiunti per le prove di lingue a fianco di ciascuno indicate:

Josia prof. Vincenzo, francese e spagnolo;

Berardi prof. Silverio, inglese e tedesco.

Art. 2.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e dalle successive modificazioni apportate con le leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

La spesa presunta di L. 500.000 graverà sul cap. 1063 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1974
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 300

(5481)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei del concorso pubblico, per titoli e per esami, a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa.

Si avvisa che nel supplemento ordinario n. 1 del Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero del mese di giugno 1974, recante la data 24 giugno 1974, è stata pubblicata la determinazione del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero 3 maggio 1974, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati idonei al concorso pubblico, per titoli e per esami, a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(5681)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Teramo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 gennaio 1974 per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1ª/*B* vacante nel comune di Teramo;

Visto il decreto ministeriale in data 22 maggio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Teramo, nell'ordine appresso indicato:

1. Tollis dott. Aldo . . . . . punti 81,40 su 132
2. Leonardi dott. Aldo . . . . . » 80,27 »
3. Lopez dott. Ugo . . . . . » 76,49 »
4. Di Campo dott. Michele . . . . » 73,02 »
5. De Gregoriis dott. Bruno . . . » 69,85 »
6. Compagnucci dott. Filippo . . . » 69,40 »
7. Repetti dott. Gino . . . . . » 69,01 »
8. Gerardi dott. Antonio . . . . » 68,85 »
9. Sevieri dott. Enzo . . . . » 67,82 »
10. Boianelli dott. Fernando . . . » 67,73 »
11. Dedoni dott. Livio . . . . . » 63,66 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(5535)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Marsala

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Marsala;

Visto il decreto ministeriale in data 18 giugno 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Marsala, nell'ordine appresso indicato:

1. Tollis dott. Aldo . . . . punti 79,40 su 132
2. Scandaliato dott. Gaspare . . . . » 77,63 »
3. Gioia dott. Giacomo . . . . . » 75,47 »
4. Di Giovine dott. Gaetano . . . . » 74,18 »
5. Gentile Giuseppe . . . . . . » 73— »
6. Salzano dott. Antonio . . . . » 71,75 »
7. Mignone dott. Pasquale . . . . » 71,34 »
8. Genovese dott. Giuseppe . . . . » 71,04 »
9. Ventura dott. Arnaldo . . . . » 69,79 »
10. Gerardi dott. Antonio . . . . » 66,85 »
11. Simini dott. Giuseppe . . . . . » 63,55 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(5534)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Integrazione di esperti in seno alla commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a novantadue posti di operai specializzati, qualificati e comuni in prova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 6 marzo 1968, n. 219;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1972, registro n. 3, foglio n. 245, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per complessivi novantadue posti di operaio specializzato, qualificato e comune in prova, nel ruolo degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1973, registro n. 3, foglio n. 305, con il quale veniva costituita la commissione esaminatrice e venivano fissati i compensi spettanti ai membri della commissione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 47;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1973, registro n. 14, foglio n. 27, con il quale veniva sostituito per alcune prove di esame l'ingegner Giancarlo Calabri con docenti segnalati da istituti professionali;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina dell'esperto per la prova di conducente di automezzi e trattori di 1ª e 2ª categoria e dell'esperto per la prova di sotto capo razza di 2ª categoria;

Vista la nota n. 18689 del 10 ottobre 1973 della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con la quale veniva designato l'ing. Maurizio Maurizi «esperto» per la prova di conducente e trattori e la nota n. 186648 del 23 ottobre 1973 dell'U.N.I.R.E. con la quale veniva designato l'avv. Giuseppe Auriemma «esperto» per la prova di sotto capo razza;

Decreta:

L'ing. Maurizio Maurizi e l'avv. Giuseppe Auriemma vengono nominati «esperti» in seno alla commissione di cui al citato decreto ministeriale 26 febbraio 1973, in sostituzione dell'ing. Giancarlo Calabri rispettivamente per la prova pratica di conducente automezzi e trattori e per quella di sotto capo razza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1974
Registro n. 1 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 131

(5684)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, sicurezza sociale, dott. Fernanda Pedemonte Opisso ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta;

Visto il provvedimento n. 38497 in data 26 luglio 1973, modificato con decreto n. 8 del 7 maggio 1974 dell'assessore regionale all'igiene e sanità, sicurezza sociale, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medici condotti vacanti in provincia di Imperia al 30 novembre 1972;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Imperia;

Viste le segnalazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Imperia ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Caracciolo dott. Renato, dirigente d'ufficio in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Imperia.

Componenti:

Balba dott. Santo, funzionario in servizio presso l'assessorato all'igiene e sanità, sicurezza sociale, regione Liguria;

Puccio dott. Giovanni, dirigente l'ufficio medico provinciale di Savona;

Pende prof. Giovanni, ordinario di patologia speciale medica r., Università di Genova;

Truini prof. Ferdinando, primario chirurgo dell'ospedale civile di Imperia;

Gandolfi dott. Prospero, medico condotto del comune di Imperia.

Segretario:

Zarbo Giuseppe, funzionario in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Imperia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso l'ufficio medico provinciale di Imperia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, all'albo pretorio della prefettura di Imperia e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 12 giugno 1974

Il presidente: DAGNINO

(5536)

REGIONE PIEMONTE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1973, n. 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1973, n. 1955, con il quale sono state assegnate le condotte veterinarie ai concorrenti risultati vincitori;

Vista la nota n. 6173 dell'11 maggio 1974 con la quale il sindaco di Domodossola, nella sua qualità di presidente del consorzio veterinario di Domodossola ed uniti, comunica che il dott. Gaudenzio Donati, vincitore della condotta veterinaria consorziale di Domodossola 2ª ed uniti, non ha assunto servizio entro il termine fissato nella deliberazione di nomina per cui è da ritenersi rinunciatario;

Tenute presenti le preferenze indicate nelle domande di partecipazione al concorso predetto dai concorrenti dichiarati idonei e che seguono immediatamente nella graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1266;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1973, n. 88, concernente la delega della firma di provvedimenti relativi ai concorsi dei sanitari condotti;

Decreta:

Il dott. Pietro Colombo, medico-veterinario, è dichiarato vincitore del concorso in premessa indicato ed assegnato alla condotta veterinaria consorziale di Domodossola 2ª ed uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Novara, della prefettura di Novara e del comune interessato.

Novara, addì 16 maggio 1974

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: MENA

(5634)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Sostituzione di un componente e del segretario della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 843 dell'8 marzo 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Minturno bandito con decreto n. 5368 del 15 settembre 1973, modificato con decreto n. 8435 del 22 dicembre 1973;

Visto il telegramma del Ministro per la sanità n. 400.1 in data 24 giugno 1974, con il quale è stato comunicato che, per dimissioni motivate del prof. Giuseppe Satta, ispettore generale medico, componente e del dott. Giovanni Maraiulo, segretario della commissione in parola, vengono designati in loro sostituzione, rispettivamente, il dott. Adriano Ginevri, medico provinciale capo e la dott.ssa Luciana Acquafresca, funzionario della carriera direttiva amministrativa, ambedue in servizio di ruolo presso il Ministero della sanità;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione dei predetti funzionari in seno alla commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Per i motivi di cui in narrativa il dott. Adriano Ginevri, medico provinciale capo e la dott.ssa Luciana Acquafresca, funzionario della carriera direttiva amministrativa, entrambi in servizio presso il Ministero della sanità, sono nominati rispettivamente componenti e segretari della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Minturno, in sostituzione del professor Giuseppe Satta e del dott. Giovanni Maraiulo, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Latina e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Latina, della prefettura di Latina e del comune interessato.

Latina, addì 24 giugno 1974

Il medico provinciale: REALMUTO

(5686)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Modificazioni alla composizione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 20 aprile 1974, n. 525-AA.6/12, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova, bandito con decreto 3 maggio 1973, n. 551-AA.6/12;

Vista la nota 6 giugno 1974, n. 86926, del presidente della giunta regionale veneta, con la quale viene precisato che il dott. Canova Antonio è stato designato a far parte della predetta commissione in qualità di presidente e che il dott. Favara Secondo Mario, funzionario amministrativo, è stato designato quale componente;

Ritenuta la necessità di operare la modifica del precedente decreto con il quale, per la indeterminatezza della precedente designazione, era stato nominato presidente il dott. Favara Secondo Mario e quale componente il dott. Canova Antonio;

Viste le altre designazioni dell'ordine dei veterinari e delle giunte municipali dei comuni interessati;

Visto il decreto 20 aprile 1974, n. 1669/8/5, del medico provinciale di Padova, con il quale, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, viene nominato a componente della commissione in parola il dott. Piccotin Giuseppe, rappresentante dei veterinari condotti di ruolo;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il *regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni* e alle province, successivamente modificato con decreto, del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la circolare della Regione veneta n. 13 in data 7 marzo 1973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

A modifica del decreto n. 525-AA.6/12 in data 20 aprile 1974, la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova, bandito con decreto in data 3 maggio 1973, è così composta:

Presidente:

Canova dott. Antonio, funzionario amministrativo designato dalla Regione veneta.

Componenti:

Favara dott. Secondo Mario, funzionario amministrativo designato dalla Regione veneta;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di anatomia patologica presso l'Università di Torino;

Vacirca prof. Giuseppe, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Saini dott. Italo, veterinario provinciale di Vicenza, designato dalla Regione veneta;

Piccotin dott. Giuseppe, veterinario condotto di ruolo.

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, funzionario amministrativo designato dalla Regione veneta.

Le prove di esame avranno luogo in Padova e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, nel Bollettino ufficiale della Regione veneta, e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 12 giugno 1974

Il veterinario provinciale: BERTI

(5639)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1974, n. **14**.

Erogazione di contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 4 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, indirizza, coordina e disciplina l'autoservizio pubblico di linea.

Nel caso di presentazione di istanza di rinuncia o di cessione di una concessione di linea automobilistica oppure di modificazione sostanziale del servizio la Regione ha diritto di sottoporre a ristrutturazione e revisione tutte le concessioni regionali di cui risulti titolare il concessionario richiedente.

Art. 2.

Allo scopo di assicurare la continuità del servizio pubblico di linea ed a garantire lo stato di efficienza del necessario materiale rotabile, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo agli enti pubblici ed agli imprenditori che esercitino professionalmente autoservizi pubblici di linea ordinaria di concessione regionale.

Il contributo finanziario della Regione è accordato in relazione alle percorrenze chilometriche effettuate sulla base dei programmi di esercizio approvati ed in relazione agli introiti da tariffe preferenziali, accordate ad operai e studenti, dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1972 e dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1973.

Art 3.

Il contributo potrà essere corrisposto fino al limite di lire 40 per autobus chilometro.

Potrà però essere elevato fino al limite di L. 60 per autobus chilometro per le autolinee esercitate da enti pubblici e da imprese a prevalente partecipazione pubblica e per le autolinee che si svolgono in zone montane.

Potrà essere concesso un contributo fino a un massimo del 20% dell'introito relativo alla vendita di titoli di viaggio a tariffa preferenziale denunciato agli uffici fiscali per il periodo dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1972.

L'importo globale del contributo non dovrà in ogni caso superare il disavanzo complessivo risultante dal conto economico della gestione relativa agli anni 1972 e 1973 e comprendente tutti i servizi automobilistici esercitati, ivi compresi quelli effettuati con autobus da noleggio e corse fuori linee.

Per il periodo dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1973 il contributo non potrà comunque avere una media mensile superiore a quella riconosciuta per tale titolo nel 1972.

Art. 4.

Sono escluse dal contributo:

a) le imprese esercenti le autolinee in subappalto;

b) le imprese che non hanno assicurato la continuità e la regolarità del servizio;

c) le imprese che non hanno assicurato la sicurezza dello esercizio;

d) le imprese che non hanno rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali;

e) le imprese dichiarate decadute ai sensi dell'art. 34 della legge n. 1822 del 28 settembre 1939;

f) le imprese che, al momento dell'erogazione del contributo, non siano legittimi titolari delle autolinee a cui il contributo medesimo va riferito per aver cessato l'esercizio per una qualunque ragione.

Sono escluse altresì dal contributo:

a) le linee automobilistiche per le quali le imprese usufruiscano di altri interventi finanziari, sussidi o sovvenzioni a carico dello Stato o della Regione;

b) le linee automobilistiche per le quali gli oneri di trasporto siano direttamente a carico del committente;

c) le linee automobilistiche esercitate a titolo sperimentale e quelle stagionali, ad eccezione delle linee per operai e studenti.

Art. 5.

All'atto della concessione del contributo l'amministrazione regionale ha facoltà di vincolare, in tutto o in parte, l'utilizzazione del contributo accordato al rinnovo del materiale rotabile.

Art. 6.

La domanda di contributo dovrà essere presentata dagli interessati all'assessore ai Trasporti della Regione.

Le imprese dovranno integrare le domande con:

a) una dichiarazione dalla quale risulta che non ricorre nessuna delle cause di esclusione prevista dal precedente art. 4;

b) il conto economico della gestione relativa all'anno 1972 e 1973 e comprendente tutte le attività aziendali;

c) l'elenco di tutte le autolinee esercitate sia di concessione statale che regionale o comunale con l'indicazione delle singole riultanze di esercizio;

d) la copia della denuncia presentata agli uffici fiscali per il pagamento dell'I.G.E. e della tassa di bollo per l'anno 1972;

e) la copia della deliberazione annuale presentata all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1973, se tenuta a tale obbligo; dichiarazione resa alla Regione dello ammontare degli introiti relativi all'anno 1973, se esonerata da tale adempimento, ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663;

f) le dichiarazioni dei competenti uffici postali e dei comuni relative agli eventuali canoni e sussidi percepiti nel 1972 e 1973;

g) la indicazione delle percorrenze per le quali è stato versato il contributo di sorveglianza per il 1972 e 1973;

h) le fatture relative agli acquisti di autobus;

i) i progetti e i conti economici relativi agli ampliamenti delle aziende.

La Regione potrà esperire ogni indagine, ivi compresa la richiesta di esibizione di ogni utile documentazione, compresi i bilanci presentati al tribunale per le imprese tenute a tale obbligo.

Art. 7.

I termini e le modalità di presentazione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi saranno stabilite dalla giunta regionale.

L'erogazione dei contributi sarà determinata, su proposta dell'assessore ai trasporti, dalla giunta regionale e disposta con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 8.

L'amministrazione regionale, dal 1° gennaio 1973, è autorizzata a concorrere agli oneri gravanti sugli enti interessati ai sensi dell'art. 23 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, concedendo un contributo di L. 150 per chilometro di percorrenza a consorzi fra enti locali e ad imprese a totale o prevalente partecipazione pubblica o a privati esercenti pubbliche autolinee o ferrovie in concessione, cui sia stato imposto, ai sensi dell'art. 23 della predetta legge l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni.

L'entità del contributo non potrà superare comunque la differenza tra gli introiti e le spese di puro esercizio relativi al periodo di imposizione dei servizi.

Art. 9.

La giunta regionale è autorizzata ad intervenire in casi di emergenza e di comprovata necessità ed urgenza, e comunque in caso di interruzione di pubblico servizio automobilistico, allo scopo di assicurare i collegamenti essenziali anche urbani, per un periodo massimo di mesi tre e nella misura della differenza tra gli introiti e le spese di puro esercizio, gli oneri relativi alla gestione dei servizi imposti, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, ad aziende a totale partecipazione pubblica.

La giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle spese relative fino alla concorrenza di L. 500 milioni per ciascun anno a partire dal 1° gennaio 1973.

Art. 10.

Sono escluse dal contributo di cui al precedente articolo le imprese che, per effetto di provvedimenti legislativi speciali, fruiscono di interventi finanziari regionali, con i quali vengono assunti direttamente a carico della Regione gli oneri gravanti sugli enti interessati ai sensi dello stesso art. 23 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

Art. 11.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di L. 4400 milioni, di cui:

a) L. 2000 milioni per la concessione di contributi di cui al precedente art. 2;

b) L. 2400 milioni per l'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al precedente art. 8 e dagli interventi di cui al precedente art. 9.

Lo stanziamento per la complessiva spesa di L. 4400 milioni sarà iscritto in apposito capitolo degli stati di previsione della spesa per il 1974. Alla spesa di L. 4400 milioni si fa fronte, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, utilizzando lo stanziamento del cap. 161 del bilancio di previsione 1973 per L. 1900 milioni e per L. 2500 milioni mediante utilizzo dell'incremento della quota del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per gli oneri relativi agli anni successivi, derivanti dall'applicazione degli articoli 8 e 9 della presente legge è autorizzata la spesa annua di 1500 milioni, cui si farà fronte mediante prelevamento dall'apposito capitolo che sarà iscritto negli stati di previsione della spesa della regione Campania.

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 aprile 1974

CASCETTA

(5581)

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1974, n. 15.

Istituzione del servizio di cassa del consiglio regionale della Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 10 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del principio di autonomia contabile sancito dall'art. 30 dello statuto, è istituito il servizio di cassa del consiglio regionale della Campania.

Esso è gestito da un istituto di credito di diritto pubblico, esercente attività nel territorio della Regione, a cui il servizio medesimo viene affidato; previa apposita convenzione stipulata a seguito di trattativa privata, con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. Detta convenzione deve disciplinare le modalità e le condizioni di resa del servizio, i tassi degli interessi attivi e passivi da corrispondere sulle somme giacenti e sulle anticipazioni effettuate, i criteri e le procedure di vigilanza sul servizio medesimo.

Art. 2.

Con apposito regolamento sono dettate norme ai fini della gestione contabile dei fondi previsti per il funzionamento del consiglio regionale.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 aprile 1974

CASCETTA

(5582)

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1974, n. **16.**

Controversie in materia di spedalità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 19 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplinera in via generale l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione, le controversie in materia di spedalità, di cui all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive integrazioni e modifiche, sono decise in via amministrativa con decreto del presidente della giunta regionale, su parere conforme di una commissione presieduta dall'assessore del ramo e composta:

a) da tre consiglieri regionali designati dal consiglio con voto limitato a due nomi;

b) da un funzionario medico e da due amministrativi designati dalla giunta regionale.

Assolve alle funzioni di segretario un impiegato amministrativo del ramo di tanto incaricato dalla giunta regionale.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente è nominata con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

Per la validità delle deliberazioni della detta commissione si richiede la presenza di almeno tre componenti, oltre il presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 4.

La decisione del presidente della giunta regionale in materia e definitiva. Contro di essa è ammesso ricorso per motivi di legittimità.

Art. 5.

L'assessore del ramo provvede per l'apposizione dei visti di esecutività di cui all'art. 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, nonchè per quelli di cui all'art. 2 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580.

Art. 6.

Restano vigenti le disposizioni previste dalla procedura stabilita con leggi dello Stato non incompatibili con quanto forma oggetto della presente legge regionale.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 18 aprile 1974

CASCETTA

(5583)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 marzo 1974, n. **9-1744**/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di consigliere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico dell'agricoltura.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *dell'*11 *giugno* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1718 datata 8 marzo 1974;

Decreta:

Articolo unico

Il programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso alla qualifica di consigliere in prova della carriera direttiva del ruolo tecnico dell'agricoltura consiste in due prove scritte ed una orale.

Prove scritte:

Le due prove scritte verteranno ciascuna su uno dei seguenti argomenti:

1) agronomia, coltivazioni erbacee ed arboree;

2) zootecnia;

3) economia e politica agraria, con riferimento all'ambito della provincia di Trento, nazionale e comunitario.

Prova orale:

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) materie delle prove scritte;

b) costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria, estimo rurale;

c) principi di diritto agrario, legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica; sui miglioramenti fondiari, sul credito agrario e sulla cooperazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 11 marzo 1974

Il presidente: KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1974
Registro n. 21, foglio n. 76

(5319)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741890)